



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Decreto N. 184 del 20/12/2019

Esercizio finanziario 2019

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva della proroga per mesi due del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori per il personale amministrativo e di magistratura del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - CIG Z8E2ADB62E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.);

PRESO ATTO dell'Ordine di Servizio del Segretario Generale del TAR Piemonte, n. 9 del 12/09/2017;

VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei TTAARR;

VISTA la Legge 27/04/1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29/01/2018 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

VISTA la Legge 31/12/2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06/02/2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12/09/2012;

VISTE le note, a firma del Segretario Delegato per i TTAARR:

- Prot. 2255 del 11/02/2019 “Fabbisogno finanziario 2019. Assegnazione fondi.”
- Prot. 0218 del 15/02/2019 “Fabbisogno finanziario 2019. Assegnazione fondi CPGA 08/02/2019.”;
- Prot. 0876 del 26/07/2019 “Revisione spesa 2019”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, della l. 7.8.2012, n. 135, dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. verificato che esistono convenzioni a riguardo;

RILEVATO che il Segretario Generale con Decreto n. 65 del 22 maggio 2019 ha aderito alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A.

Edizione 4”, di cui è aggiudicatario il RTI Sintesi S.p.A.;

CONSIDERATO che, come si evince da comunicazione presente sul sito Internet “Acquisti in Rete” in data 27 settembre 2019, la predetta Convenzione risulta sospesa per il Lotto 1 (di competenza della regione Piemonte) a seguito di decreto monocratico n. 4821/2019 del Consiglio di Stato e che il processo è tuttora in attesa di definizione;

RILEVATO che il Segretario Generale pro tempore aveva aderito alla convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 3 “approvando l’Ordinativo Principale di Fornitura prot. 1604 del 28/11/2016 con scadenza 30/11/2019;

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Generale n. 53 del 2017 con il quale è stato approvato l’Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura relativamente all’acquisto del servizio di sorveglianza sanitaria, con scadenza della fornitura dei servizi al 30 novembre 2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 70/2017 di nomina della dott.ssa Valentina Girotto quale Medico Competente del TAR per il Piemonte;

PRESO ATTO della necessità di assicurare la continuità della sorveglianza sanitaria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, nelle more della definizione del contenzioso relativo alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4” e della sua eventuale riattivazione, per ulteriori mesi due (1 dicembre 2019- 31 gennaio 2020);

TENUTO CONTO del Piano di Sorveglianza Sanitaria redatto, in data 01 luglio 2019, dal Medico Competente dott.ssa Valentina Girotto e accettato da questa Amministrazione con nota prot. 765 nella medesima data;

VISTO il DVR per la sede del TAR Piemonte, approvato con DSG n. 171 del 22 novembre 2019;

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Generale del TAR Piemonte n. 174 del 02/12/2019 – qui inteso integralmente riportato e trascritto – con il quale, rilevata l’esigenza di provvedere all’acquisto in argomento, ha tra l’altro decretato:

- *“DI PRENDERE ATTO della circostanza che come si evince da comunicazione presente sul sito Internet “Acquisti in Rete” in data 27 settembre 2019, la Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4” risulta sospesa per il Lotto 1 (di competenza della Regione Piemonte);*
- *DI DOVER ASSICURARE in ogni caso al personale dipendente del Tar Piemonte, incluso il personale di magistratura, la sorveglianza sanitaria mediante affidamento all'esterno del servizio;*
- *DI DETERMINARSI a contrarre per l'affidamento diretto della proroga del servizio di cui sopra per medi due (1 dicembre 2019- 31 gennaio 2020) alla Ditta Gi.One S.p.A. con sede in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n. 96, c.f. e partita IVA n. 11940290015, già convenzionata con questa Amministrazione sino al 30 novembre 2019, alle condizioni in parte motiva indicate;*
- *DI RISERVARSI di aggiudicare il servizio previa accettazione da parte della Ditta dei documenti di gara”;*

DATO ATTO che, con comunicazione in data 20/12/2019 assunta al protocollo n. 1416 la Società interpellata ha presentato la documentazione richiesta (patto di integrità, codice di comportamento, dichiarazione relativa ai flussi finanziari, autocertificazione sulla capacità a contrattare con la P.A.,

foglio patti e condizioni della fornitura, informativa privacy) nei termini indicati e debitamente sottoscritta per accettazione;

VISTA l'offerta della Società che ha quantificato la fornitura per un importo di € 105,96 esente IVA;

DATO ATTO che all'articolo 8, punto 3, del foglio patti e condizioni è espressamente previsto, ai sensi della normativa vigente: "Alla fornitura oggetto del presente appalto si applica l'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 che al comma 11 recita: "è facoltà dell'Amministrazione, in casi specifici, non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione".

PRESO ATTO della dichiarazione effettuata da parte della Società, che espressamente ha richiesto l'esonero dalla costituzione della cauzione definitiva a fronte di un'ulteriore sconto dell'1% sul totale della fornitura, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante;

RITENUTO opportuno per questa Amministrazione avvalersi di tale facoltà e pertanto, accettare l'esonero dalla prestazione della garanzia;

STABILITO il costo della fornitura, come sopra specificato, in € 104,90 (Esente IVA);

DATO ATTO che non è stato autorizzato alcun subappalto;

CONSIDERATO che in sede di esperimento della trattativa è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) **ZBD285B420**;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva;

PRESO ATTO che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136;

CONSIDERATA inoltre la necessità di includere nello stato di previsione della spesa per la fornitura di cui trattasi anche l'ammontare di quanto dovuto per le c.d. funzioni tecniche, ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, pari ad € 2,12 (due/12);

DATO ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità né di conflitto di interessi;

Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale del TAR Piemonte di

DECRETARE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della documentazione di gara presentata dalla ditta GI ONE S.p.A e assunta al protocollo n. 1416 del 20/12/2019;

DI AGGIUDICARE in via definitiva il servizio in argomento a GI ONE S.p.A. con sede a Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n. 96, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11940290015, al prezzo di € 104,90, esente IVA;

DI DARE ATTO che all'art. 6 punto 2 del foglio patti e condizioni per il servizio in oggetto è espressamente indicato che "Non è ammesso il subappalto", ai sensi della normativa vigente;

DI DARE ATTO che la spesa conseguente alla fornitura del servizio in oggetto può trovare copertura nelle risorse stanziate al cap. n. 2298 "Spese in materia di sicurezza e prevenzione, compresi i corsi di formazione" "piano di gestione 26" che presenta la necessaria disponibilità, mentre i pagamenti saranno effettuati a prestazione avvenuta;

DI ACCANTONARE nello stato di previsione della spesa per la fornitura di cui trattasi anche l'ammontare di quanto dovuto per le c.d. funzioni tecniche, ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, pari ad € 2,12 (due/12);

DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse come disposto dal Codice di Comportamento, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

DI COMUNICARE i contenuti del presente atto alla ditta interessata;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Gaetana ALPARONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di determinazione, ritenuta meritevole di condivisione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alledipendenza delle Pubbliche Amministrazioni);

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi nell'adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate e trascritte, di approvare e far propria la proposta di Decreto sopra riportata e che qui s'intende integralmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

